



Sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 962.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

Condizioni Definitive

relative all'emissione ed offerta del Prestito Obbligazionario

Banca IMI Inflation Linked Bond 22 Marzo 2015

di nominali massimi Euro 550.000.000

di Banca IMI S.p.A.

ai sensi del Programma di sollecitazione e quotazione di

cui al Prospetto di Base

relativo al Programma di sollecitazione e quotazione di

Obbligazioni con Opzione Call Europea o Asiatica

**depositato presso la CONSOB in data 4 gennaio 2010 a seguito dell'approvazione
comunicata con nota n. 9100605 del 2 dicembre 2009**

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data 22 febbraio 2010.

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com, nonché sul sito internet dei Collocatori.

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'emissione delle Obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE, al Regolamento 2004/809/CE ed al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 4 gennaio 2010 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 9100605 del 2 dicembre 2009, relativo al Programma di Obbligazioni con Opzione Call Europea o Asiatica di Banca IMI S.p.A..

Si invita conseguentemente l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento, al fine di ottenere informazioni complete sull'emittente Banca IMI S.p.A. e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento sono pubblicate sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com, nonché sul sito di ciascuno dei Collocatori.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente al Regolamento delle Obbligazioni qui di seguito allegato, costituiscono il regolamento del Prestito Obbligazionario in oggetto.

In caso di difformità o contrasto con le previsioni generali previste nel Regolamento delle Obbligazioni qui di seguito allegato, quanto contenuto nelle presenti Condizioni Definitive s'intenderà prevalere.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

1. FATTORI DI RISCHIO

Le Obbligazioni descritte nelle presenti Condizioni Definitive presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni medesime.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive unitamente alla Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto delle Obbligazioni che potranno essere emesse ed offerte ai sensi del Programma oggetto del Prospetto di Base.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce di tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento.

Gli investitori, pertanto, sono invitati a sottoscrivere le Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono ai capitoli ed ai paragrafi della Nota Informativa. I termini in maiuscolo non definiti nelle presenti Condizioni Definitive hanno il significato ad essi attribuito nella Nota Informativa o nel Regolamento di cui al Capitolo 10 della Nota Informativa.

1.1 AVVERTENZE GENERALI

Le Obbligazioni non sono un investimento adatto a tutti gli investitori.

I potenziali investitori devono valutare attentamente l'adeguatezza dell'investimento nelle Obbligazioni alla luce della propria situazione personale e finanziaria. In particolare, ciascun potenziale investitore dovrebbe:

- (i) avere la conoscenza ed esperienza necessaria a compiere un'accurata valutazione delle Obbligazioni, delle implicazioni e dei rischi dell'investimento nelle stesse e delle informazioni contenute o incluse tramite riferimento nel Prospetto di Base, nonché in qualsiasi eventuale Supplemento o nelle Condizioni Definitive;
- (ii) avere disponibilità e competenza per utilizzare strumenti analitici idonei a valutare, nell'ambito della propria situazione finanziaria, l'investimento nelle Obbligazioni e l'impatto di tale investimento sul proprio patrimonio;
- (iii) avere sufficienti risorse finanziarie e liquidità per sostenere tutti i rischi dell'investimento nelle Obbligazioni, inclusi i casi in cui la valuta in cui sono effettuati i pagamenti relativi al capitale e agli interessi sia diversa dalla valuta nella quale sono principalmente denominate le attività finanziarie dell'investitore;

(iv) comprendere e conoscere perfettamente le disposizioni contenute nel Prospetto di Base e nel Regolamento delle Obbligazioni, come integrato e/o modificato nell'ambito delle presenti Condizioni Definitive; e

(v) essere in grado di valutare (individualmente o con l'assistenza di un consulente finanziario) i possibili scenari economici, le prevedibili evoluzioni del tasso di interesse ed altri fattori che possano influire sul proprio investimento e sulla propria capacità di sopportare i relativi rischi.

1.2. Avvertenze specifiche

Descrizione sintetica delle caratteristiche delle Obbligazioni offerte

Le Obbligazioni offerte sono obbligazioni c.d. strutturate (cioè titoli di debito che dal punto di vista finanziario sono scomponibili in una componente obbligazionaria pura ed una componente derivativa collegata ad una attività finanziaria sottostante).

In particolare, le Obbligazioni:

- danno diritto al pagamento di tre cedole variabili, il cui ammontare è determinato secondo una formula prestabilita in base alla partecipazione all'apprezzamento puntuale di un Paniere di Riferimento costituito dall'indice armonizzato (non rivisto) dei prezzi al consumo (esclusa la componente tabacco) che registra il tasso d'inflazione relativa agli Stati dell'Unione Monetaria Europea su base mensile, tale indice correntemente calcolato da Eurostat (Non-revised Index of Consumer Prices Excluding Tobacco);
- danno diritto al pagamento di due cedole fisse, secondo la periodicità, alle date e per gli importi indicati nelle presenti Condizioni Definitive;
- danno diritto al rimborso almeno del 100% del loro Valore Nominale Unitario alla scadenza, al lordo di ogni tassa ed imposta. Si sottolinea che, nel caso di emissioni denominate in una valuta diversa da quella in cui le principali attività finanziarie di un investitore sono denominate, in ragione di una variazione nei relativi tassi di cambio il controvalore nella Valuta dell'Investitore del 100% del Valore Nominale Unitario alla scadenza delle Obbligazioni potrebbe risultare anche significativamente inferiore rispetto al controvalore nella Valuta dell'Investitore del 100% del Valore Nominale Unitario alla data di emissione delle Obbligazioni e quindi un investimento nelle Obbligazioni potrebbe comunque risultare nella perdita parziale del capitale investito (sempre ove espresso nella Valuta dell'Investitore).

Le presenti Condizioni Definitive:

- non prevedono alcun Tasso Minimo per le Cedole Variabili in scadenza il 22 marzo 2013, 22 marzo 2014 e 22 marzo 2015 quindi esso è pari a zero. In dipendenza dell'andamento del Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento, l'importo della delle Cedole Variabili in scadenza il 22 marzo 2013, 22 marzo 2014 e 22 marzo 2015 potrebbe quindi essere pari a zero;

- non prevedono alcun Tasso Massimo per le Cedole Variabili in scadenza il 22 marzo 2013, 22 marzo 2014 e 22 marzo 2015.

Non è prevista la possibilità di rimborso anticipato delle Obbligazioni, nè ad opzione dell'Emittente nè dei possessori delle Obbligazioni.

In considerazione della natura della componente derivativa implicita nelle Obbligazioni, ogni investimento nelle Obbligazioni ipotizza un'aspettativa dell'investitore di apprezzamento del Paniere di Riferimento.

Si precisa altresì che il prezzo di emissione delle Obbligazioni comprende commissioni implicite, corrisposte dall'Emittente ai soggetti incaricati del collocamento. Tali commissioni implicite, mentre costituiscono una componente del prezzo d'emissione delle Obbligazioni, tuttavia non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita/acquisto delle Obbligazioni in sede di successiva negoziazione delle Obbligazioni. In assenza di un apprezzamento della componente obbligazionaria e/o della componente derivativa implicita, il prezzo di acquisto/vendita delle Obbligazioni in sede di successiva negoziazione delle Obbligazioni risulterà quindi inferiore al loro prezzo d'emissione fin dal giorno successivo all'emissione stessa.

Esemplificazioni e Scomposizione Dello Strumento Finanziario

Le Obbligazioni si caratterizzano per una componente obbligazionaria pura che assicura un rendimento (effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale) minimo garantito pari a 0,822% (calcolato in regime di capitalizzazione composta). Lo stesso alla data del 17 febbraio 2010 si confronta con un rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale di un titolo non strutturato a basso rischio emittente di pari scadenza e vita residua (BTP) pari a 2,48%.

L'ulteriore rendimento eventuale è legato all'andamento del Paniere di Riferimento costituito dall'indice armonizzato (non rivisto) dei prezzi al consumo (esclusa la componente tabacco) che registra il tasso d'inflazione relativa agli Stati dell'Unione Monetaria Europea su base mensile, tale indice correntemente calcolato da Eurostat (Non-revised Index of Consumer Prices Excluding Tobacco). Quest'ultimo si confronta con quello minimo garantito per la sua aleatorietà.

Per una migliore comprensione delle Obbligazioni si fa rinvio alle parti delle presenti Condizioni Definitive ove sono forniti – tra l'altro:

- i) i grafici e tabelle per esplicitare gli ipotetici scenari (positivo, negativo ed intermedio) di rendimento, anche a fronte del rendimento di titoli non strutturati a basso rischio emittente;
- ii) la descrizione della scomposizione delle varie componenti costitutive le Obbligazioni (obbligazionarie, derivative, costi e commissioni di collocamento impliciti ed espliciti e di strutturazione);
- iii) la descrizione dell'andamento storico del Sottostante e del rendimento virtuale dello strumento finanziario, simulando l'emissione del Prestito nel passato.

Particolare rischiosità e complessità delle Obbligazioni offerte

Le Obbligazioni descritte nell'ambito delle presenti Condizioni Definitive possono essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato - sia al momento dell'acquisto sia successivamente - dalla complessità della configurazione di indicizzazione di tali strumenti.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto le Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Qualora la complessità dello specifico strumento finanziario renda difficoltoso l'apprezzamento della natura e della rischiosità del medesimo, sarà cura dell'intermediario, in base alle informazioni fornite dal cliente stesso, segnalare l'eventuale non adeguatezza o non appropriatezza dell'investimento.

In relazione alle Obbligazioni è previsto un rendimento minimo garantito pari a 0,822% (rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale, calcolato in regime di capitalizzazione composta).

1.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI OFFERTE

Rischio di indicizzazione e fattori che incidono sulla variazione del Paniere di Riferimento

Le obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma presentano un rischio di indicizzazione, cioè un rischio relativo alla variazione negativa del Paniere di Riferimento e quindi alla variazione negativa delle attività finanziarie comprese nel Paniere quali attività finanziarie sottostanti le Obbligazioni.

L'andamento del Paniere di Riferimento e quindi del Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento può essere determinato da numerosi fattori, talora imprevedibili e al di fuori del controllo dell'Emittente, correlati tra loro in maniera complessa, sicché è possibile che i loro effetti si controbilancino e si compensino ovvero si enfatizzino reciprocamente.

I dati storici relativi all'andamento dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento non sono indicativi della loro performance futura.

Rischio correlato all'assenza di un minimo delle Cedole Variabili

In dipendenza dell'andamento del Sottostante compresi nel Paniere di Riferimento, le Cedole Variabili potranno anche essere pari a zero.

Rischio connesso alle particolari modalità di determinazione delle Cedole Variabili

Poiché le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono determinate in base alla partecipazione all'apprezzamento puntuale del Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento come rilevato esclusivamente alle Date di Rilevazione, andamenti anche significativamente positivi del

Sottostante nella durata delle Obbligazioni potrebbero essere completamente vanificati laddove si verificano rilevanti cali dei valori di tale Sottostante in prossimità od alle Date di Rilevazione di tale apprezzamento puntuale, così da determinare che l'importo della Cedola Variabile sia comunque pari a zero.

Rischio connesso al fatto che il rendimento delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore rispetto al rendimento di un titolo non strutturato di pari durata

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile da un similare titolo obbligazionario non strutturato (parimenti non subordinato) avente pari durata. Infatti, a parità di durata, tali investimenti, considerate le diverse possibili caratteristiche degli stessi, potrebbero reagire diversamente ai diversi fattori di mercato influenzanti il loro andamento ed il loro rendimento effettivo.

Rischio Emittente

Il Rischio Emittente è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquista il diritto a percepire il pagamento di qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti, tale diritto potrebbe essere pregiudicato.

Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Documento di Registrazione.

Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui alla Nota Informativa potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche similari alle Obbligazioni.

Rischio di mercato

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, esemplificativamente, l'andamento della volatilità, dei tassi di interesse, eventi anche di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, rating dell'Emittente), la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente.

Rischio di tasso

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, poiché le Obbligazioni sono costituite, oltre che da una componente derivativa implicita, anche da una componente obbligazionaria pura, l'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio che, a costanza di valore della componente derivativa implicita, variazioni in aumento nel livello dei tassi di interesse riducano il valore della componente obbligazionaria pura, riducendo conseguentemente il valore delle Obbligazioni.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Rischio di liquidità

L'Emittente, entro 90 giorni dalla Data di Emissione, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., richiederà alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT) con provvedimento n. 5999 del 25 agosto 2008, successivamente confermato con provvedimento n. 6070 del 27 ottobre 2008.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta e quindi che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione. L'eventuale ammissione a quotazione non costituisce inoltre una garanzia di un adeguato livello di liquidità o del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei titoli.

Non vi è alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario ovvero che un tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato liquido. Il portatore delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni (rispetto al loro valore nominale ovvero al loro prezzo di sottoscrizione o di acquisto ovvero infine al loro valore di mercato ovvero al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche similari) pur di trovare una controparte disposta a comprarlo. Pertanto, l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che l'orizzonte temporale dell'investimento nelle Obbligazioni (definito dalla durata delle stesse all'atto dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

L'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

Rischio connesso all'apprezzamento della relazione rischio-rendimento

Nella Nota Informativa, al Paragrafo 5.3, sono determinati criteri di determinazione del prezzo di emissione e del rendimento degli strumenti finanziari.

Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono determinare riduzioni anche significative, del prezzo delle obbligazioni. L'investitore deve considerare che il rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all'investimento nelle stesse: a titoli con maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggior rendimento.

Deprezzamento connesso alla presenza di commissioni implicite nella scomposizione del prezzo di emissione delle Obbligazioni

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni comprende delle commissioni implicite, corrisposte dall'Emittente ai soggetti incaricati del collocamento. Tali commissioni implicite, mentre costituiscono una componente del prezzo d'emissione delle Obbligazioni, tuttavia non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita/acquisto delle Obbligazioni in sede di successiva negoziazione delle Obbligazioni. In assenza di un apprezzamento della componente obbligazionaria e/o della componente derivativa implicita, il prezzo di acquisto/vendita delle Obbligazioni in sede di successiva negoziazione delle Obbligazioni risulterà quindi inferiore al loro prezzo d'emissione fin dal giorno successivo all'emissione stessa.

Rischio connesso alla possibilità di modifiche da parte dell'Emittente del Regolamento d'emissione ovvero di modifiche legislative

L'Emittente avrà la facoltà, senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, di apportare al Regolamento le modifiche che l'Emittente ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine

di integrare il medesimo. E' comunque previsto che tali modifiche possano essere effettuate dall'Emittente esclusivamente a condizione che esse non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Le Obbligazioni che saranno emesse a valere sul Programma descritto nella Nota Informativa saranno regolate dalla legge italiana. Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data della Nota Informativa non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Rischi derivanti da potenziali conflitti di interesse

- **Rischio connesso all'appartenenza dell'Emittente e della controparte di copertura al medesimo gruppo bancario**

L'Emittente potrà stipulare contratti di copertura del rischio connesso all'emissione delle Obbligazioni con controparti del proprio gruppo bancario di appartenenza. L'appartenenza dell'Emittente e della controparte per la copertura del rischio al medesimo gruppo bancario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- **Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente ed Agente di Calcolo**

Poichè l'agente di calcolo coincide con l'Emittente, tale coincidenza potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- **Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e market maker**

L'Emittente opererà quale market maker delle Obbligazioni e la coincidenza fra Emittente e market maker potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- **Rischio connesso a situazioni di conflitto d'interesse dei collocatori delle Obbligazioni**

I soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, poichè, a fronte dell'attività di collocamento, essi percepiscono una commissione di collocamento (implicita nel prezzo di emissione delle Obbligazioni).

Le presenti Condizioni Definitive contengono l'indicazione delle commissioni di collocamento riconosciute ai soggetti incaricati del collocamento.

- **Rischio connesso alla coincidenza dell'Emittente con il gestore del Sistema di Internalizzazione Sistemica od all'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni su sistemi multilaterali di negoziazioni gestiti da una società partecipata dall'Emittente**

L'Emittente si riserva il diritto di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistemica anche proprietari dell'Emittente

o di altre società del Gruppo. Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così sulla liquidità delle Obbligazioni.

Rischio connesso alle determinazioni e rettifiche operate dall'Agente di Calcolo

E' previsto, al verificarsi di eventi di turbativa del Sottostante ovvero di eventi di natura straordinaria riguardanti i Sottostanti, la rilevazione dei Valori di Riferimento ovvero l'effettuazione di rettifiche da parte dell'Agente di Calcolo. Si rimanda, a questo proposito, al Capitolo 4.7 della Nota Informativa. In relazione al Prestito gli Eventi di Turbativa e gli Eventi di natura straordinaria e le modalità di rettifica ad esito di tali eventi sono indicati nelle presenti Condizioni Definitive.

Rischio connesso al rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

All'Emittente è stato assegnato il *rating* indicato nella Nota Informativa dalle agenzie di rating ivi indicate. Il *rating* attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

Non è previsto il rilascio di un separato *rating* in relazione alle Obbligazioni. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* sia almeno pari a quello assegnato all'Emittente, posto che il *rating* assegnato dipenderà, oltre che dal merito di credito dell'Emittente, anche da fattori diversi, quali la struttura delle Obbligazioni, la presenza ed efficienza di un mercato secondario delle Obbligazioni, nonché da ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente capitolo) che possa avere un'incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale *rating* rimanga costante ed immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte dell'agenzia di *rating*.

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei *rating* attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Il *rating* non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'agenzia di rating che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

Rischio connesso alle limitate informazioni successive all'emissione

Poiché l'Emittente non fornirà nessuna informazione relativa alle Obbligazioni oltre le pubblicazioni previste dal Regolamento, le limitate informazioni successive all'emissione potrebbero incidere significativamente sulla possibilità per l'investitore di individuare agevolmente il valore di mercato delle Obbligazioni ovvero sulla loro liquidità.

Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni sono contenuti nelle presenti Condizioni Definitive e sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni nè quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

1.4 ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI OFFERTE

Rischio connesso all'assenza di una garanzia di sottoscrizione/rilievo/accollo delle Obbligazioni per l'importo non collocato

I Collocatori opereranno come collocatori del Prestito Obbligazionario senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'Emittente. Conseguentemente, in considerazione della circostanza che il Prestito sarà emesso nei soli limiti delle adesioni validamente pervenute entro la chiusura del Periodo di Offerta, l'importo totale effettivamente emesso del Prestito Obbligazionario potrà risultare anche significativamente inferiore all'importo nominale massimo offerto del Prestito Obbligazionario.

Fermi quindi restando i fattori di rischio già richiamati nel precedente paragrafo 1.3, il ridotto importo effettivamente emesso del Prestito Obbligazionario potrebbe incidere negativamente in maniera significativa sulla liquidità delle Obbligazioni per cui l'investitore potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento.

2. CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

1. **Emittente:** Banca IMI S.p.A.
2. **Tipologia di Obbligazioni:** Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea
3. **Numero della Tranche:** 1
4. **Valuta:** Euro
5. **Ammontare nominale complessivo:**
 - **Tranche:** Sino ad Euro 550.000.000
 - **Serie:** Sino ad Euro 550.000.000
6. **Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni:** Euro 1.000
7. **Prezzo di Emissione:** 100% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro 1.000 per ogni Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario.
8. **Data di Emissione:** 22 marzo 2010
9. **Data di Godimento:** 22 marzo 2010

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dal 22 marzo 2015.
10. **Data di Scadenza:** 22 marzo 2015. La durata delle Obbligazioni è quindi pari a cinque anni
11. **Importo di rimborso alla Data di Scadenza:** 100% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro 1.000 per ogni Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario
12. **Opzione di rimborso anticipato (Call) a favore dell'Emittente:** Non prevista
13. **Opzione di rimborso anticipato (Put) a favore degli obbligazionisti:** Non prevista
14. **Cedole Variabili:** Le Obbligazioni corrisponderanno tre Cedole Variabili.

Le Cedole Variabili sono calcolate secondo la Formula di Calcolo di cui all'art. 7 del Regolamento, che qui si riporta

$$C = VN * \min \{ \text{Tasso Massimo}; \max [\text{Tasso Minimo}; FP * \max (0; \text{Performance Paniere}) +/- \text{Spread}] \}$$

- (i) **Date di Pagamento Interessi Variabili:** 22 marzo 2013, 22 marzo 2014 e 22 marzo 2015, ovvero, laddove una di tali date cada in un giorno che non sia un giorno lavorativo secondo il calendario TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer), il giorno lavorativo secondo il calendario TARGET immediatamente successivo.
- (ii) **Tasso Massimo:** Non è previsto alcun Tasso Massimo (i.e. il Tasso Massimo è pari ad infinito)
- (iii) **Tasso Minimo:** Non è previsto alcun Tasso Minimo (i.e. il Tasso Minimo è pari a zero)
- (iv) **Fattore di partecipazione (“FP”) e Spread:** Il fattore di partecipazione è 1 (ovvero il 100%).
Non è previsto alcuno Spread (i.e. lo Spread è pari a zero).
- (v) **Composizione del Paniere di Riferimento e Sottostante/i e relativi pesi, informazioni sui Sottostanti:** Il Paniere di Riferimento è costituito da un solo Sottostante, l’indice *Non-revised Index of Consumer Prices excluding Tobacco* (tale indice di seguito l’**”Indice Inflazione Europea”** od in breve anche l’**”Indice”**), un indice (non rivisto) dei prezzi al consumo (esclusa la componente tabacco) che registra il tasso d’inflazione relativa agli Stati dell’Unione Monetaria Europea su base mensile. Tale indice è correntemente calcolato da Eurostat (*Statistical Office of the European Communities*).
- Informazioni sull’Indice e sul suo recente andamento sono disponibili sul sito web di Eurostat <http://europa.eu.int/comm/eurostat> nonchè sul circuito *Bloomberg* alla pagina “CPTFEMU” (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse ufficialmente sostituirla).
- Ai fini delle presenti Condizioni Definitive, **”Sponsor dell’Indice”** od in breve **”Sponsor”** sta ad indicare il soggetto che provvede ufficialmente (direttamente o tramite incaricati terzi) alla pubblicazione o comunicazione del valore dell’Indice, ovvero, in ipotesi di avvenuta sostituzione dell’Indice Inflazione Europea con altro indice al ricorrere di un Evento Straordinario, il soggetto che provvede ufficialmente (direttamente o tramite incaricati terzi) alla pubblicazione o comunicazione del valore di tale indice sostitutivo.
- Lo Sponsor dell’indice è correntemente Eurostat.
- L’Indice è rilevato e calcolato unicamente dallo Sponsor dell’Indice. Banca IMI S.p.A. non sarà responsabile per eventuali errori ed omissioni**

commessi dallo Sponsor nel calcolo dell' Indice.

La Performance Paniere, cioè l'apprezzamento puntuale del Paniere di Riferimento, e quindi del Sottostante, è determinato sulla base della seguente formula

$$\text{PerformancePFSingola}(i)=\left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Finale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}}\right)$$

Informazioni sull'andamento storico del Sottostante sono contenute infra nel Capitolo 10 "Simulazione retrospettiva" delle presenti Condizioni Definitive.

(vi) Data di Rilevazione Iniziale:

Per la prima Cedola Variabile pagabile il 22 marzo 2013, la Data di Rilevazione Iniziale è rappresentata dalla data in cui sia pubblicato dallo Sponsor dell'Indice il valore dell'Indice Inflazione Europea relativo al mese di dicembre 2010, fermo restando quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Per la seconda Cedola Variabile pagabile il 22 marzo 2014, la Data di Rilevazione Iniziale è rappresentata dalla data in cui sia pubblicato dallo Sponsor dell'Indice il valore dell'Indice Inflazione Europea relativo al mese di dicembre 2011, fermo restando quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Per la terza Cedola Variabile pagabile il 22 marzo 2015, la Data di Rilevazione Iniziale è rappresentata dalla data in cui sia pubblicato dallo Sponsor dell'Indice il valore dell'Indice Inflazione Europea relativo al mese di dicembre 2012, fermo restando quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

(vii) Data(e) di Rilevazione Intermedia Iniziale:

Poichè le Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive sono Obbligazioni con opzione call europea, non sono previste date di rilevazione intermedia iniziale.

(viii) Data di Rilevazione Finale:

Per la prima Cedola Variabile pagabile il 22 marzo 2013, la Data di Rilevazione Iniziale è rappresentata dalla data in cui sia pubblicato dallo Sponsor dell'Indice il valore dell'Indice Inflazione Europea relativo al mese di dicembre 2011, fermo restando quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Per la seconda Cedola Variabile pagabile il 22 marzo 2014, la Data di Rilevazione Iniziale è rappresentata dalla data in cui sia pubblicato dallo Sponsor dell'Indice il valore dell'Indice Inflazione Europea relativo al mese di dicembre 2012, fermo restando quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Per la terza Cedola Variabile pagabile il 22 marzo 2015, la Data di Rilevazione Iniziale è rappresentata dalla data in cui sia pubblicato dallo Sponsor dell'Indice il valore dell'Indice Inflazione Europea relativo al mese di dicembre 2013, fermo restando quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

(ix) **Data(e) di Rilevazione Intermedia Finale:** Poichè le Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive sono Obbligazioni con opzione call europea, non sono previste date di rilevazione intermedia finale.

(x) **Valori del/i Sottostante:** Per ciascuna Cedola Variabile, il valore dell'Indice Inflazione Europea alla relativa Data di Rilevazione Iniziale è quello pubblicato o comunicato dallo Sponsor per il mese di dicembre del terzo anno di calendario antecedente l'anno di calendario in cui cade la Data di Pagamento della relativa Cedola Variabile, fermo restando in ogni caso quanto di seguito previsto al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Per ciascuna Cedola Variabile, il valore dell'Indice Inflazione Europea alla relativa Data di Rilevazione Finale è quello pubblicato o comunicato dallo Sponsor per il mese di dicembre del secondo anno di calendario immediatamente antecedente l'anno di calendario in cui cade la Data di Pagamento della relativa Cedola Variabile, fermo restando in ogni caso quanto di seguito previsto al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Fermo restando quanto di seguito previsto nell'ipotesi di un manifesto errore di pubblicazione da parte dello Sponsor, i valori dell'Indice Inflazione Europea da utilizzarsi ai fini della determinazione delle Cedole Variabili saranno in ogni caso i valori inizialmente pubblicati od annunciati dallo Sponsor, sicchè eventuali revisioni successive dei relativi valori non saranno prese in considerazione.

(xi) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Iniziale:** Per ciascuna Cedola Variabile, il Valore di Riferimento Iniziale è quello pubblicato o comunicato

alla relativa Data di Rilevazione Iniziale dallo Sponsor dell'Indice, che quindi costituirà la Fonte Informativa del Valore di Riferimento Iniziale, fermo restando in ogni caso quanto di seguito previsto al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Manifesto errore di pubblicazione

Resta inteso che laddove lo Sponsor abbia provveduto a correggere un Valore di Riferimento Iniziale dell'Indice Inflazione Europea (o dell'indice sostitutivo) manifestatamente erroneo e da utilizzarsi dall'Agente di Calcolo ai fini della determinazione di una Cedola Variabile, l'Agente di Calcolo farà riferimento ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile al valore dell'Indice quale successivamente corretto, purchè tale pubblicazione corretta sia effettuata entro 30 giorni di calendario dall'originaria pubblicazione o comunicazione e comunque non oltre la relativa Data Limite.

“Data Limite” sta ad indicare, con riferimento al Valore di Riferimento Iniziale dell'Indice per la prima Cedola Variabile, il 15 marzo 2012, con riferimento al Valore di Riferimento Iniziale dell'Indice per la seconda Cedola Variabile, il 15 marzo 2013 e, con riferimento al Valore di Riferimento Iniziale dell'Indice per la terza Cedola Variabile, il 17 marzo 2014.

- (xii) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Intermedio Iniziale:** Non sono previste Date di Rilevazione Intermedia Iniziale e quindi non sono previsti Valori di Riferimento Intermedi Iniziali.
- (xiii) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Finale:** Per ciascuna Cedola Variabile, il Valore di Riferimento Finale è quello pubblicato o comunicato alla relativa Data di Rilevazione Finale dallo Sponsor dell'Indice, che quindi costituirà la Fonte Informativa del Valore di Riferimento Finale, fermo restando in ogni caso quanto di seguito previsto al ricorrere alla relativa Data di Rilevazione Finale di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Manifesto errore di pubblicazione

Resta inteso che laddove lo Sponsor abbia provveduto a correggere un Valore di Riferimento Finale dell'Indice Inflazione Europea (o dell'indice sostitutivo) manifestatamente erroneo e da utilizzarsi dall'Agente di Calcolo ai fini della determinazione di una Cedola Variabile, l'Agente di Calcolo farà riferimento ai fini della determinazione della relativa

Cedola Variabile al valore dell'Indice quale successivamente corretto, purchè tale pubblicazione corretta sia effettuata entro 30 giorni di calendario dall'originaria pubblicazione o comunicazione e comunque non oltre la relativa Data Limite.

“Data Limite” sta ad indicare, con riferimento al Valore di Riferimento Finale dell'Indice per la prima Cedola Variabile, il 15 marzo 2012, con riferimento al Valore di Riferimento Finale dell'Indice per la seconda Cedola Variabile, il 15 marzo 2013 e, con riferimento al Valore di Riferimento Finale dell'Indice per la terza Cedola Variabile, il 17 marzo 2014.

- (xiv) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Intermedio Finale:** Non sono previste Date di Rilevazione Intermedia Iniziale e quindi non sono previsti Valori di Riferimento Intermedi Iniziali.
- (xv) **Convenzione Giorni Lavorativi per le Date di Rilevazione:** Ove una Data di Rilevazione Iniziale ovvero una Data di Rilevazione Finale cada in un qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui il sistema europeo dei pagamenti TARGET non sia aperto per la sua normale operatività, essa s'intenderà per ciò stesso ed automaticamente spostata al giorno ((diverso dal sabato e dalla domenica) immediatamente successivo in cui il sistema europeo dei pagamenti TARGET sia aperto per la sua normale operatività.
- (xvi) **Eventi di Turbativa:** Laddove un valore dell'Indice Inflazione Europea da utilizzarsi ai fini della determinazione di una Cedola Variabile ai sensi della formula di cui all'art 7 del Regolamento e di cui alle presenti Condizioni Definitive non venga ad essere pubblicato o comunicato dallo Sponsor entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento della relativa Cedola Variabile, e fermo restando quanto previsto al ricorrere di un Evento Straordinario, l'Agente di Calcolo provvederà a determinare autonomamente il valore del Sottostante per il relativo mese operando come segue:
- 1) in primo luogo, l'Agente di Calcolo, ove praticabile, provvederà a determinare autonomamente il valore dell'Indice Inflazione Europea per il relativo mese, utilizzando le medesime metodologie di determinazione alternativa del valore dell'Indice Inflazione Europea seguite dall'agente di calcolo del Titolo di Riferimento in conformità alle previsioni regolamentari del Titolo di Riferimento;

- 2) in secondo luogo, ove quanto sopra non risulti praticabile per qualsiasi motivo, l'Agente di Calcolo provvederà a determinare autonomamente il valore dell'Indice Inflazione Europea per il relativo mese, secondo la seguente formula:

$$\text{Inflazione}_{\text{Sostitutiva}} = \text{Inflazione}_{t-12} \left(\frac{\text{Inflazione}_{\text{Ultimo}}}{\text{Inflazione}_{\text{Ultimo}-12}} \right)$$

laddove:

$\text{Inflazione}_{\text{Sostitutiva}}$ sta ad indicare il valore dell'Indice Inflazione Europea per il relativo mese, quale determinato autonomamente dall'Agente di Calcolo;

Inflazione_{t-12} sta ad indicare il valore dell'Indice Inflazione Europea quale pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che è antecedente di 12 mesi di calendario il mese per il quale $\text{Inflazione}_{\text{Sostitutiva}}$ viene calcolato;

$\text{Inflazione}_{\text{Ultimo}}$ sta ad indicare l'ultimo valore dell'Indice Inflazione Europea pubblicato o comunicato dallo Sponsor antecedentemente al mese per il quale $\text{Inflazione}_{\text{Sostitutiva}}$ viene calcolato;

$\text{Inflazione}_{\text{Ultimo}-12}$ sta ad indicare il valore dell'Indice Inflazione Europea pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che è antecedente di 12 mesi di calendario il mese per il quale $\text{Inflazione}_{\text{Ultimo}}$ è stato pubblicato.

Per quanto occorrer possa, laddove un valore dell'Indice Inflazione Europea da utilizzarsi ai fini della determinazione di una Cedola Variabile ai sensi della formula di cui all'art. 7 del Regolamento non venga ad essere pubblicato o comunicato dallo Sponsor entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento della relativa Cedola Variabile, ma venga comunque pubblicato o comunicato dallo Sponsor successivamente, il valore dell'Indice Inflazione Europea così successivamente pubblicato o comunicato dallo Sponsor non sarà comunque assunto dall'Agente di Calcolo ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare la relativa Cedola Variabile sulla base del valore dell'Indice Inflazione Europea dallo stesso autonomamente determinato in conformità a quanto sopra.

Ai sensi delle presenti condizioni definitive, **“Titolo di Riferimento”** sta ad indicare un titolo di Stato

indicizzato all'andamento dell'inflazione europea emesso da uno dei seguenti Stati dell'Unione Europea: Italia, Francia, Germania o Spagna ed avente scadenza coincidente o prossima con la scadenza delle Obbligazioni, come determinato dall'Agente di Calcolo. Laddove il titolo selezionato quale Titolo di Riferimento dall'Agente di Calcolo sia rimborsato prima della scadenza delle Obbligazioni, l'Agente di Calcolo provvederà a selezionare un nuovo Titolo di Riferimento.

(xvii) **Eventi Straordinari:**

1. Cessazione della pubblicazione dell'Indice Inflazione Europea

Laddove il valore dell'Indice Inflazione Europea non venga pubblicato o comunicato dallo Sponsor per 2 mesi consecutivi ovvero lo Sponsor comunichi che esso intende cessare la pubblicazione o comunicazione dell'Indice Inflazione Europea (ciascuno di tali eventi di seguito un **“Evento di Cessazione”**), l'Agente di Calcolo opererà come segue:

- a) in primo luogo, l'Agente di Calcolo utilizzerà, ai fini della determinazione delle Cedole Variabili successive all'Evento di Cessazione, in luogo dell'Indice Inflazione Europea, l'indice sostitutivo individuato in relazione al Titolo di Riferimento dall'agente di calcolo del Titolo di Riferimento in conformità alle previsioni regolamentari del Titolo di Riferimento;
- b) in secondo luogo, ovi non trovi applicazione la precedente lettera a) e lo Sponsor dell'Indice abbia comunicato od annunciato la sostituzione dell'Indice Inflazione Europea con un indice sostitutivo indicato dallo Sponsor, l'Agente di Calcolo utilizzerà, ai fini della determinazione delle Cedole Variabili successive all'Evento di Cessazione, in luogo dell'Indice Inflazione Europea, l'indice che abbia sostituito l'Indice Inflazione Europea e sempre che tale indice sostitutivo, a giudizio dell'Agente di Calcolo, sia calcolato utilizzando una formula od un metodo di calcolo sostanzialmente simile all'Indice Inflazione Europea;
- c) in terzo luogo, ove non trovino applicazione le precedenti lettere a) e b), l'Agente di Calcolo provvederà a richiedere a 5 primari operatori finanziari l'indicazione di un indice

sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea. Ove almeno 4 degli operatori richiesti forniscano l'indicazione richiesta ed almeno 3 degli operatori richiesti indichino un medesimo indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea, l'Agente di Calcolo utilizzerà, ai fini della determinazione delle Cedole Variabili successive all'Evento di Cessazione, l'indice sostitutivo così determinato in luogo dell'Indice Inflazione Europea;

- d) in quarto luogo, ove non trovino applicazione le precedenti lettere a), b) e c), l'Agente di Calcolo provvederà, entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento di una Cedola Variabile immediatamente successiva al verificarsi dell'Evento Straordinario, a determinare autonomamente, secondo ragionevolezza e buona fede, un indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea da utilizzare ai fini della determinazione delle Cedole Variabili successive all'Evento di Cessazione
- e) in quinto luogo, ove non trovino applicazione le precedenti lettere a), b) c) e d), l'Agente di Calcolo provvederà, entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento di una Cedola Variabile immediatamente successiva al verificarsi dell'Evento Straordinario, a determinare autonomamente, secondo ragionevolezza e buona fede, la Performance del Paniere da utilizzare ai fini della determinazione delle Cedole Variabili successive all'Evento di Cessazione.

A chiarimento ed integrazione delle disposizioni che precedono, laddove l'Agente di Calcolo, ad esito del verificarsi di un Evento di Cessazione, abbia provveduto all'individuazione di un indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea in conformità alla lettera b) ovvero alla lettera c) ovvero alla lettera d) ovvero alla lettera e) del precedente comma, e successivamente l'agente di calcolo del Titolo di Riferimento abbia provveduto ad individuare un indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea diverso da quello individuato dall'Agente di Calcolo, l'Agente di Calcolo provvederà a determinare le Cedole Variabili successive al verificarsi dell'Evento di Cessazione sulla base di tale diverso indice sostitutivo dell'Indice

Inflazione Europea individuato dall'agente di calcolo del Titolo di Riferimento e non già sulla base dell'indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea e originariamente individuato dall'Agente di Calcolo in conformità alla lettera b) ovvero alla lettera c) ovvero alla lettera d) ovvero alla lettera e) del primo comma, fermo restando che non si darà comunque corso ad alcuna modifica d'importo delle Cedole Variabili già corrisposte dall'Emittente.

2. Modifica della base di calcolo dell'Indice Inflazione Europea

Laddove l'Agente di Calcolo determini che l'Indice Inflazione Europea, ovvero, in ipotesi di avvenuta sostituzione dell'Indice Inflazione Europea al ricorrere delle ipotesi di cui sopra, l'indice utilizzato in sostituzione dell'Indice Inflazione Europea sia stato oggetto di modifica quanto alla sua base di calcolo, l'Agente di Calcolo continuerà a far riferimento a tale indice, pur modificato nella sua base di calcolo, ai fini della determinazione delle Cedole Variabili, ma apporterà delle rettifiche ai livelli dell'Indice Inflazione Europea pubblicati o comunicati dallo Sponsor in conformità alle rettifiche operate dall'agente di calcolo del Titolo di Riferimento al fine di evitare, per quanto possibile, una discontinuità fra i valori dell'Indice prima della modifica della sua base di calcolo ed i valori dell'Indice successivamente a tale modifica.

Le rettifiche apportate, per quanto occorrer possa, non potranno comportare alcuna modifica nell'importo delle Cedole Variabili già corrisposte dall'Emittente.

3. Significative modifiche all'Indice Inflazione Europea

Laddove, entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento di una Cedola Variabile, lo Sponsor comunichi una significativa modifica nella formula o modalità di calcolo dell'Indice Inflazione Europea ovvero, in ipotesi di avvenuta sostituzione dell'Indice Inflazione Europea al ricorrere delle ipotesi di cui sopra, dell'indice sostitutivo, o comunque una modifica significativa dell'Indice Inflazione Europea ovvero dell'indice sostitutivo, l'Agente di Calcolo provvederà ad effettuare delle rettifiche ai livelli pubblicati dell'Indice Inflazione Europea o dell'indice sostitutivo in conformità alle rettifiche operate a valere sul Titolo di Riferimento ovvero comunque in conformità a

metodologie di generale accettazione tendenti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tale evento.

Ciascuno degli eventi da 1 a 3 costituisce un Evento Straordinario.

15. Cedole Fisse:

Le Obbligazioni corrisponderanno due Cedole Fisse.

Le Cedole Fisse sono calcolate secondo l'art. 7 del Regolamento come prodotto tra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso per il relativo Periodo di Interessi Fissi e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi per il relativo Periodo di Interessi Fissi.

Ciascuna Cedola Fissa è pari al seguente importo lordo: Euro 23,20 (ventitrevirgolaventi) per ciascuna Obbligazione del Valore Nominale Unitario di Euro 1.000.

(i) Date di Pagamento Interessi Fissi:

22 marzo 2011 per la prima Cedola Fissa e 22 marzo 2012 per la seconda Cedola Fissa ovvero, laddove una di tali date cada in un giorno che non sia un giorno lavorativo secondo il calendario TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer), il giorno lavorativo secondo il calendario TARGET immediatamente successivo.

(ii) Tasso di Interesse Fisso:

2,32% p.a.

(iii) Convenzione di Calcolo Interessi Fissi:

Actual/Actual (ICMA)

16. Calendario Giorni Lavorativi Bancari:

Giorno lavorativo (diverso dal sabato e dalla domenica) secondo il calendario TARGET.

17. Agente di Calcolo:

Banca IMI S.p.A.

L'Emittente anche quale l'Agente di Calcolo non fornisce alcuna garanzia per i valori dell'Indice Inflazione Europea come pubblicati e non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni dello Sponsor dell'Indice o dei livelli rilevati dell'Indice Inflazione Europea ovvero per eventuali interruzioni nella pubblicazione dell'Indice Inflazione Europea.

18. Status delle Obbligazioni:

Obbligazioni non subordinate

19. Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni:

Le Obbligazioni sono al portatore ed emesse in forma dematerializzata. Alla data d'emissione le Obbligazioni

saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 (come successivamente modificato ed integrato).

- 20. Anagrafica delle Obbligazioni:** Il Codice ISIN delle Obbligazioni è IT0004576556
- 21. Rating delle Obbligazioni:** Non previsto
- 22. Regime fiscale delle Obbligazioni:** Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.
- Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni applicabile alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive a certe categorie di investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori").*
- Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.*
- Tassazione degli interessi: gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni (ivi compresa la differenza fra prezzo di rimborso e prezzo di emissione) (di seguito complessivamente denominati gli "Interessi") percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (il "TUIR"), e sono sottoposti (salvo che sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del Risparmio Gestito) ai sensi del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (il "Decreto n. 239") a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.
- Tassazione delle plusvalenze: ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (il "Decreto 461") un'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% è applicabile sulle plusvalenze conseguite tramite la vendita, il trasferimento o il rimborso delle Obbligazioni, da persone fisiche che fiscalmente risiedono in Italia e detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale. I predetti contribuenti possono scegliere la modalità di tassazione tra tre diversi regimi: "della dichiarazione", "amministrato" e "del risparmio gestito".
- 23. Quotidiano/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico:** Le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate in conformità all'art. 13 del Regolamento sul quotidiano "MF" o in assenza sul

quotidiano “Il Corriere della Sera” od “Il Sole 24 Ore” e sui rispettivi siti web dell’Emittente e del Collocatore.

Gli eventuali avvisi per il pubblico durante il Periodo di Offerta saranno pubblicati sui rispettivi siti web dell’Emittente e dei Collocatori.

- 24 Tecniche per la correzione di pubblicazioni erranee** Laddove lo Sponsor abbia provveduto a correggere, entro 30 giorni di calendario dall’originaria pubblicazione o comunicazione, un valore dell’Indice Inflazione Europea (o dell’indice sostitutivo) manifestatamente erroneo e da utilizzarsi dall’Agente di Calcolo ai fini della determinazione di una Cedola Variabile, l’Agente di Calcolo farà riferimento ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile al valore dell’Indice quale successivamente corretto, purchè tale pubblicazione corretta sia effettuata entro 30 giorni di calendario dall’originaria pubblicazione o comunicazione e comunque non oltre la relativa Data Limite.

“Data Limite” sta ad indicare

(i) con riferimento al Valore di Riferimento Iniziale dell’Indice per la prima Cedola Variabile, il 15 marzo 2012, con riferimento al Valore di Riferimento Iniziale dell’Indice per la seconda Cedola Variabile, il 15 marzo 2013 e, con riferimento al Valore di Riferimento Iniziale dell’Indice per la terza Cedola Variabile, il 17 marzo 2014; e

(ii) con riferimento al Valore di Riferimento Finale dell’Indice per la prima Cedola Variabile, il 15 marzo 2012, con riferimento al Valore di Riferimento Finale dell’Indice per la seconda Cedola Variabile, il 15 marzo 2013 e, con riferimento al Valore di Riferimento Finale dell’Indice per la terza Cedola Variabile, il 17 marzo 2014.

3. INFORMAZIONI SULL’OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI

- 1. Condizioni alle quali la Singola Offerta è subordinata:** L’offerta delle Obbligazioni non è subordinata ad alcuna condizione
- 2. Importo nominale complessivo offerto in sottoscrizione e numero massimo delle Obbligazioni offerte:** L’importo nominale complessivo massimo offerto del Prestito è pari a EUR 550.000.000, per un totale di n. 550.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale Unitario pari a EUR 1.000.

L’Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta,

aumentare l'importo nominale massimo del Prestito offerto in sottoscrizione e quindi il numero massimo delle Obbligazioni oggetto d'offerta sino all'importo di EUR 700.000.000, per un totale di massime n. 700.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale Unitario pari a EUR 1.000, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa. L'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.

3. Periodo d'Offerta:

Dalle ore 8:30 del 23 febbraio 2010 alle ore 16:45 del 17 marzo 2010.

L'Emittente potrà prorogare il Periodo di Offerta, così come provvedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.

L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'ammontare nominale complessivo pari al 92% dell'importo nominale complessivo massimo offerto del Prestito, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.

4. Revoca e Ritiro dell'Offerta:

L'Emittente potrà revocare ovvero ritirare la Singola Offerta secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.

5. Procedure di adesione – Collocamento fuori sede ed online:

Le procedure di adesione sono indicate nella Nota Informativa.

Fermo restando quanto infra previsto per le domande di adesione raccolte fuori sede, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni.

E' previsto un collocamento fuori sede delle Obbligazioni. Non è previsto un collocamento a distanza o comunque online delle Obbligazioni.

Per le domande di adesione raccolte fuori sede, si applica il disposto dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al promotore finanziario o al

Collocatore.

La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta fuori sede è il 10 marzo 2010.

E' prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple.

- 6. Lotto Minimo:** Le Obbligazioni possono essere sottoscritte (i) in un lotto minimo di n. 1 Obbligazione (il "Lotto Minimo") per un importo nominale complessivo di Euro 1.000 o (ii) in un numero intero di Obbligazioni superiore al Lotto Minimo e purchè sia multiplo intero di 1.
- 7. Pagamento e consegna delle Obbligazioni:** Il pagamento integrale del prezzo d'offerta delle Obbligazioni assegnate dovrà essere effettuato dal sottoscrittore alla Data di Emissione presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione.
- Contestualmente al pagamento del prezzo d'offerta per le Obbligazioni assegnate, queste saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli.
- 8. Destinatari della Singola Offerta:** Non possono aderire all'offerta gli Investitori Qualificati, come definiti nella Nota Informativa
- 9. Criteri di riparto:** Nel caso le adesioni validamente pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all' ammontare complessivo del Prestito, quale eventualmente incrementato dall'Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito secondo i criteri di riparto indicati nella Nota Informativa
- 10. Prezzo d'offerta:** 100% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro 1.000 per ogni Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario.
- 11. Data per il pagamento del prezzo d'offerta:** La Data di Emissione
- 12. Collocatori/Collocatori Garanti:** Le seguenti istituzioni opereranno quali Collocatori delle Obbligazioni senza assunzione di garanzia:
- Banca Popolare di Bergamo S.p.A.,
 - Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.,
 - Banca Popolare di Ancona S.p.A.,

- Banca Carime S.p.A.,
- Banco di Brescia S.p.A.,
- Banca Regionale Europea S.p.A.,
- Banco di San Giorgio S.p.A.,
- Banca di Valle Camonica S.p.A.
- UBI Banca Private Investment S.p.A.

Non sono previsti Collocatori Garanti.

- 13. Commissioni di collocamento/garanzia a favore dei Collocatori/Collocatori Garanti:** L'Emittente riconoscerà ai Collocatori quale corrispettivo per l'attività di collocamento svolta in relazione all'Offerta, una commissione di collocamento (la "Commissione di Collocamento"), pari al 2,50% del controvalore nominale delle Obbligazioni collocate nell'ambito dell'Offerta ed assegnate.
- 14. Responsabile del Collocamento:** Banca IMI S.p.A., con sede in Piazzetta G. Dell'Amore 3, 20121 Milano
- 15. Commissioni a favore del Responsabile del Collocamento:** Non previste, in quanto l'Emittente coincide con il Responsabile del Collocamento
- 16. Accordi di collocamento/garanzia:** Sarà stipulato un accordo di collocamento fra Emittente, Collocatori ed UBI Banca S.c.p.a., quale coordinatore dei medesimi Collocatori.
- 17. Importo dei proventi netti:** Sino ad un massimo di approssimativamente Euro 536.250.000 (assumendo che le Obbligazioni siano collocate ed assegnate per l'intero importo offerto).

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E SUI SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI PER LE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT) con provvedimento n. 5999 del 25 agosto 2008, successivamente confermato con provvedimento n. 6070 del 27 ottobre 2008.

L'Emittente, entro 90 giorni dalla Data di Emissione, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., richiederà alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito Obbligazionario sul Mercato

Telematico delle Obbligazioni (MOT) segmento DomesticMOT e adotterà tutte le azioni a ciò necessarie.

Non vi è alcuna garanzia che tale richiesta di ammissione a quotazione abbia esito positivo. In caso di ammissione a quotazione del Prestito sul MOT, l'Emittente ne darà comunicazione ai portatori delle Obbligazioni mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Subordinatamente alla avvenuta ammissione a quotazione del Prestito sul MOT, l'Emittente richiederà, entro 90 giorni dalla Data di Emissione, di operare quale operatore specialista (*specialist*) provvedendo a fornire prezzi di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni durante gli orari di apertura del MOT, segmento DomesticMOT secondo le regole di funzionamento proprie dello stesso ed in conformità alle previsioni di tempo in tempo vigenti.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Fermo restando quanto precede con riferimento all'assunzione del ruolo di operatore specialista ed alle inerenti e conseguenti attività, l'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

5. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE

L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con delibera del competente organo dell'Emittente in data 10 febbraio 2010.

6. INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'EMISSIONE

Nessuna informazione sarà fornita dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, all'andamento delle attività finanziarie sottostanti le Obbligazioni ovvero al valore della componente derivativa implicita delle Obbligazioni o comunque al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

7. METODO DI VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI - SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

A. Componente derivativa implicita

La componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata da un'opzione Call Europea, di durata pari agli ultimi 3 anni di vita dell'obbligazione, sull'indice *Non-revised Index of Consumer Prices excluding Tobacco*, con un fattore moltiplicatore pari al 100%.

Tale componente è implicitamente acquistata dal sottoscrittore attraverso la sottoscrizione delle Obbligazioni, in quanto implicita nelle Obbligazioni.

Il suo valore calcolato in data 17 febbraio 2010, secondo la metodologia Black and Scholes - utilizzando un tasso swap euro 5 anni del 2,518% p.a. ed una volatilità del sottostante del 2,57% - è pari al 6,47% (in termini percentuali sul Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni).

B. Componente obbligazionaria

La componente obbligazionaria presente nelle Obbligazioni è rappresentata da un titolo obbligazionario con cedole annuali, pagate per i soli primi due anni di vita dell'obbligazione, pari al 2,32% p.a., scadenza simile alle Obbligazioni e che rimborsa il 100% del suo valore nominale alla scadenza.

Il valore di tale componente obbligazionaria calcolato in data 17 febbraio 2010, utilizzando un tasso swap euro 5 anni pari a 2,518%, è pari a 91,03% (in termini percentuali sul Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni).

Sulla base del valore della componente derivativa implicita, della componente obbligazionaria pura, delle commissioni di collocamento riconosciute ai Collocatori nella misura del 2,50%, il prezzo d'emissione delle Obbligazioni risulta così scomposto (in termini percentuali sul valore nominale unitario delle Obbligazioni, che è di Euro 1.000):

Componente derivativa implicita	6,47%
Componente obbligazionaria pura	91,03%
Commissione di collocamento	2,50%
Prezzo d'emissione:	100%

8. RENDIMENTO EFFETTIVO DELLE OBBLIGAZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

Il rendimento minimo garantito delle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione annua composta, è pari allo 0,941% (0,822% al netto dell'effetto fiscale¹).

Si riporta di seguito un'esemplificazione dei rendimenti di un'Obbligazione del Valore Nominale Unitario, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale², evidenziando i seguenti scenari: (i) negativo, (ii) intermedio, (iii) positivo.

I° SCENARIO - IPOTESI NEGATIVA PER IL SOTTOSCRITTORE

¹ Si considera l'aliquota fiscale del 12,50%, vigente alla Data d'Emissione.

² Si considera l'aliquota fiscale del 12,50%, vigente alla Data d'Emissione.

Ipotizzando che si sia verificato un deprezzamento del Paniere di Riferimento, costituito da un unico sottostante, l'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (esclusa la componente "tabacco") relativo ai 12 Paesi UE appartenenti all'Area Euro (Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised (HICP)), oppure che l'apprezzamento di tale Paniere sia ad ogni rilevazione, rispetto al Valore di Riferimento precedente, pari allo 0,00%, verrebbero corrisposte 3 Cedole Variabili ciascuna pari al tasso minimo, calcolato come $[\max(0,00\%; 100\% * 0,00\%)]$, quindi allo 0,00% del Valore Nominale Unitario. Considerate anche le cedole fisse del 2,32% p.a. pagabili i primi 2 anni di durata delle Obbligazioni, il rendimento lordo a scadenza delle Obbligazioni sarebbe quindi pari allo 0,941% annuo (0,822% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%). Senza considerare la presenza del Tasso Minimo, ma solo la componente obbligazionaria, quindi le Cedole Fisse e il rimborso del capitale, il rendimento lordo a scadenza delle Obbligazioni sarebbe quindi pari allo 0,941% annuo (0,822% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%).

II° SCENARIO - IPOTESI INTERMEDIA PER IL SOTTOSCRITTORE

Ipotizzando che l'apprezzamento del Paniere di Riferimento (costituito da un unico sottostante, l'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (esclusa la componente "tabacco") relativo ai 12 Paesi UE appartenenti all'Area Euro (Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised (HICP)) sia ad ogni rilevazione, rispetto al Valore di Riferimento precedente, pari al 2,00%, verrebbero corrisposte 3 Cedole Variabili ciascuna pari al 2,00%. Considerate anche le cedole fisse del 2,32% p.a. pagabili i primi 2 anni di durata delle Obbligazioni, il rendimento lordo a scadenza delle Obbligazioni sarebbe quindi pari al 2,131% annuo (1,864% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%).

III° SCENARIO – IPOTESI POSITIVA PER IL SOTTOSCRITTORE

Ipotizzando che l'apprezzamento del Paniere di Riferimento (costituito da un unico sottostante, l'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (esclusa la componente "tabacco") relativo ai 12 Paesi UE appartenenti all'Area Euro (Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised (HICP)) sia ad ogni rilevazione, rispetto al Valore di Riferimento precedente, pari al 4,00%, verrebbero corrisposte 3 Cedole Variabili ciascuna pari al 4,00%. Considerate anche le cedole fisse del 2,32% p.a. pagabili i primi 2 anni di durata delle Obbligazioni, il rendimento lordo a scadenza delle Obbligazioni sarebbe quindi pari al 3,293% annuo (2,885% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%).

9. COMPARAZIONE CON TITOLI A BASSO RISCHIO EMITTENTE E NON STRUTTURATI DI SIMILARE DURATA

Si rappresenta di seguito un confronto fra le ipotesi negative per il sottoscrittore formulate nel precedente paragrafo 8 in merito al rendimento effettivo annuo minimo garantito delle Obbligazioni, ed il rendimento di un BTP con vita residua similare e pari scadenza (BTP con scadenza 15 aprile 2015 su "Il Sole 24 Ore" del 18 febbraio 2010), sia al lordo che al netto dell'effetto fiscale³. Si precisa che i rendimenti del BTP sono calcolati sulla base dei prezzi prevalenti di mercato del BTP alla data del 17 febbraio 2010 sulla base del prezzo di 100,751%,

³ Si considera l'aliquota fiscale del 12,50%, vigente alla Data d'Emissione.

mentre i rendimenti delle Obbligazioni sono calcolati sulla base del prezzo d'emissione, del prezzo di rimborso, delle Cedole Variabili e delle Cedole Fisse.


	BTP (ISIN IT0004568272)	Banca IMI Inflation Linked Bond 22 Marzo 2015
		IPOTESI NEGATIVA
Scadenza	15.04.2015	22.03.2015
Rendimento effettivo annuo lordo	2,86%	0,941%
Rendimento effettivo annuo netto	2,48%	0,822%

10. SIMULAZIONE RETROSPETTIVA

Si riporta a mero titolo esemplificativo una simulazione retrospettiva che esemplifica il rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base della *performance* storica del Paniere di Riferimento ipotizzando che le Obbligazioni siano già scadute e assumendo che siano state emesse in una data precedente la scadenza di un numero di anni pari alla durata effettiva delle Obbligazioni.

Un'obbligazione con opzione Call Europea avente le medesime caratteristiche ma con data di emissione 01 febbraio 2005 e data di scadenza 01 febbraio 2010, avrebbe corrisposto un rendimento effettivo annuo lordo pari al 2,329% (2,038% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%).

Si avverte sin da ora l'investitore che l'andamento storico dei valori di riferimento utilizzati per la comparazione non è necessariamente indicativo del futuro andamento degli stessi. La simulazione retrospettiva sopraindicata ha, pertanto, un valore meramente esemplificativo e non deve essere considerata come una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento.



(fonte: Bloomberg)

Si avverte l'investitore che l'andamento storico del Sottostante Non-revised Index of Consumer Prices excluding Tobacco utilizzato per la simulazione non è necessariamente indicativo del futuro andamento degli stessi. L'andamento storico deve, pertanto, essere inteso come meramente esemplificativo e non dovrà essere considerato come una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

BANCA IMI S.P.A.

AVVERTENZE RELATIVE ALL'INDICE INFLAZIONE EUROPEA

Lo Sponsor dell'Indice Inflazione Europea (correntemente Eurostat) è titolare dei diritti d'autore e di ogni altro diritto inerente l'Indice Inflazione Europea.

Lo Sponsor dell'Indice Inflazione Europea non dà alcuna garanzia in merito all'accuratezza e completezza dell'Indice Inflazione Europea come pubblicato e non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni dell'Indice Inflazione Europea e dei dati in esso inclusi nè per eventuali interruzioni nella pubblicazione dell'Indice Inflazione Europea. Lo Sponsor dell'Indice Inflazione Europea non ha alcuna obbligazione e non assume alcuna responsabilità nei confronti dei sottoscrittori e successivi acquirenti delle Obbligazioni o di qualsiasi altro terzo per quanto riguarda le Obbligazioni e per qualsiasi danno diretto od indiretto che gli obbligazionisti od altri terzi possano subire. L'utilizzo dell'Indice Inflazione Europea da parte dell'Emittente e dell'Agente di Calcolo non costituisce in alcun modo una garanzia da parte dello Sponsor dell'Indice della commerciabilità e della redditività delle Obbligazioni, nè una sollecitazione all'investimento nelle Obbligazioni da parte dello Sponsor dell'Indice Inflazione Europea.

REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DEL PROGRAMMA “BANCA IMI OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL EUROPEA O ASIATICA”

Articolo 1 - Natura, Valore Nominale Unitario e Valuta delle Obbligazioni

Le obbligazioni oggetto della presente emissione (rispettivamente le "Obbligazioni" ed il "Prestito Obbligazionario" od in breve il "Prestito") sono rappresentate da obbligazioni con opzione call europea o asiatica (come indicato nelle Condizioni Definitive) emesse da Banca IMI S.p.A. ("**Banca IMI**" ovvero l'"**Emittente**").

La denominazione del Prestito, l'importo nominale massimo offerto del Prestito, il numero massimo di Obbligazioni offerte in cui il Prestito è suddiviso, il valore nominale unitario (il "**Valore Nominale Unitario**") delle Obbligazioni (che non può essere inferiore ad Euro 1.000 ovvero, laddove le Obbligazioni siano espresse in una valuta diversa dall'Euro, al controvalore di Euro 1.000, calcolato al tasso di cambio indicato nelle Condizioni Definitive), nonché il codice ISIN delle Obbligazioni, sono specificati nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro specificata nelle Condizioni Definitive, purché si tratti di valuta avente corso legale in uno Stato OCSE, liberamente trasferibile e convertibile contro Euro (la "**Valuta di Denominazione**").

L'Emittente potrà aumentare l'importo nominale massimo offerto del Prestito quale indicato nelle Condizioni Definitive e quindi il numero massimo di Obbligazioni offerte, dandone comunicazione al pubblico ed alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente ovvero su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

L'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente ovvero su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Per "**Condizioni Definitive**" s'intende il documento contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi all'emissione ed offerta delle Obbligazioni, redatto ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento 2004/809/CE e del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Regime di Circolazione

Le Obbligazioni sono emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, sino a quando le

Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli ed i titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'art. 31, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3 - Status delle Obbligazioni

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei possessori delle Obbligazioni verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari dell'Emittente.

Articolo 4 - Data di Emissione e Godimento

Le Obbligazioni sono emesse alla data indicata quale data di emissione nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Emissione**").

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (espliciti od impliciti) (la "**Data di Godimento**") è parimenti indicata nelle Condizioni Definitive.

Articolo 5 - Prezzo di Emissione

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo unitario (il "**Prezzo di Emissione**") indicato nelle Condizioni Definitive, quale percentuale del loro Valore Nominale Unitario.

Ove la Data di Emissione sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo d'Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi (impliciti od espliciti) lordi maturati sulle Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'**Importo dei Dietimi**).

L'Importo dei Dietimi è indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 6 - Durata e Scadenza delle Obbligazioni

Le Obbligazioni hanno la durata indicata nelle Condizioni Definitive e saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data indicata quale data di scadenza nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Scadenza**" ovvero la "**Data di Rimborso**"), salva l'ipotesi di riacquisto e cancellazione da parte dell'Emittente.

Articolo 7 - Interessi

L'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni una o più cedole variabili (le "**Cedole Variabili**" e ciascuna una "**Cedola Variabile**"), come di seguito specificato.

Laddove così indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente

corrisponderà inoltre ai portatori delle Obbligazioni in aggiunta alla(e) Cedola(e) Variabile(i), una o più cedole fisse (le “**Cedole Fisse**” e ciascuna una “**Cedola Fissa**” e congiuntamente con le Cedole Variabili, le “**Cedole**” e ciascuna una “**Cedola**”), come di seguito specificato.

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle Condizioni Definitive.

Cedola(e) Variabile(i)

Ciascuna Cedola Variabile sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Variabile quale indicata nelle Condizioni Definitive (la “**Data di Pagamento Interessi Variabili**” e tali date di pagamento collettivamente le “**Date di Pagamento Interessi Variabili**”). Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi Variabili.

L’importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta di cui al successivo art. 13, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il minor tasso percentuale fra

(b1) il tasso percentuale indicato come tasso d’interesse massimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive; e

(b2) il maggiore fra (x) il tasso percentuale indicato come tasso d’interesse minimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e (y) l’apprezzamento puntuale (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Europea) ovvero l’apprezzamento medio (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Asiatica) (tale apprezzamento in ogni caso espresso in termini percentuali) del Paniere di Riferimento moltiplicato per il fattore di partecipazione indicato nelle Condizioni Definitive ed aumentato ovvero diminuito (come indicato nelle Condizioni Definitive) di un tasso percentuale indicato nelle Condizioni Definitive.

In dipendenza dell’andamento dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento e del tasso indicato quale Tasso Minimo nelle Condizioni Definitive, le Cedole Variabili potranno anche essere pari a zero.

Segnatamente in formule, ciascuna Cedola Variabile sarà determinata per ciascuna Obbligazione secondo la seguente formula (la “**Formula di Calcolo**”):

$$C = VN * \min \{ \text{Tasso Massimo}; \max [\text{Tasso Minimo}; FP * \max (0; \text{Performance Paniere}) +/- \text{Spread}] \}$$

Laddove:

“C” sta ad indicare, con riferimento ad una Data di Pagamento Interessi Variabili, l’importo della Cedola Variabile pagabile a tale data, al lordo di ogni tassa od imposta di cui al successivo art. 13, arrotondato per eccesso al centesimo di Euro.

“VN” sta ad indicare il Valore Nominale Unitario, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"Tasso Massimo" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale indicato come tasso d’interesse massimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Ai sensi della Formula di Calcolo, tale tasso percentuale costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il massimo tasso d’interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicchè, anche nell’ipotesi in cui l’apprezzamento (puntuale o medio) del Paniere di Riferimento sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un tasso superiore al Tasso Massimo, le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d’interessi ad un tasso pari e non superiore al Tasso Massimo.

Tale tasso d’interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d’interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d’interesse variabile a breve, medio o lungo termine (quale il rendimento dei BOT, l’EURIBOR, il LIBOR, il RENDISTATO, il tasso swap (come definito al successivo articolo del presente Regolamento), in ogni caso relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive e determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) eventualmente aumentato o diminuito del margine indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati all’articolo 8 del presente Regolamento, ovvero (iv) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) all’apprezzamento (*performance* calcolata come un’opzione call europea) (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati all’articolo 8 del presente Regolamento, ovvero (v) un tasso pari ad infinito. Ove il Tasso Massimo sia posto pari ad infinito, non esiste in realtà un limite massimo al possibile tasso d’interesse variabile per il relativo Periodo di Interessi Variabili, essendo appunto tale limite posto pari ad infinito.

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Massimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che il Sottostante od i Sottostanti al cui valore od al cui apprezzamento potrà essere correlato il Tasso Massimo non coincideranno necessariamente con il Sottostante od i Sottostanti cui è correlata la Performance Paniere.

“**Tasso Minimo**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale indicato come tasso d’interesse minimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Ai sensi della Formula di Calcolo, tale tasso percentuale costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il minimo tasso d’interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicchè, anche nell’ipotesi in cui l’apprezzamento (puntuale o medio) del Paniere di Riferimento sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un tasso inferiore al Tasso Minimo, le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d’interessi ad un tasso pari e non inferiore al Tasso Minimo.

Tale tasso d’interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d’interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d’interesse variabile a breve, medio o lungo termine (quale il rendimento dei BOT, l’EURIBOR, il LIBOR, il RENDISTATO, il tasso swap (come definito al successivo articolo del presente Regolamento), in ogni caso relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive e determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) eventualmente aumentato o diminuito del margine indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati all’articolo 8 del presente Regolamento, ovvero (iv) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) all’apprezzamento (*performance* calcolata come un’opzione call europea) (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati all’articolo 8 del presente Regolamento, ovvero (v) un tasso nullo (cioè pari a zero). Ove il Tasso Minimo sia posto pari a zero, la Cedola Variabile per il relativo Periodo di Interessi Variabili potrà anche essere pari a zero.

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Minimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione

ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che il Sottostante od i Sottostanti al cui valore od al cui apprezzamento potrà essere correlato il Tasso Minimo non coincideranno necessariamente con il Sottostante od i Sottostanti cui è correlata la Performance Paniere.

"FP" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il fattore moltiplicatore utilizzato per il calcolo della partecipazione all'apprezzamento (puntuale o medio) del Paniere di Riferimento, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"Spread" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale da sommare o da sottrarre (come indicato nelle Condizioni Definitive) al massimo tra zero e il prodotto fra l'apprezzamento puntuale (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Europea) ovvero medio (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Asiatica) del Paniere di Riferimento ed il fattore moltiplicatore FP.

"Paniere di Riferimento" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il paniere composto dagli n Sottostanti indicati per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive.

"Performance Paniere" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, l'apprezzamento puntuale (nell'ipotesi di Obbligazione con Opzione Call Europea) ovvero l'apprezzamento medio (nell'ipotesi di Obbligazione con Opzione Call Asiatica) del Paniere di Riferimento (rispettivamente la **"Performance Paniere PF"** e la **"Performance Paniere MF"**). La Performance Paniere è calcolata come segue.

A. Obbligazione con Opzione Call Europea

Laddove le Obbligazioni siano indicate nelle Condizioni Definitive come Obbligazioni con Opzione Call Europea, l'apprezzamento del Paniere di Riferimento è inteso quale apprezzamento puntuale ed è calcolato come sommatoria degli apprezzamenti puntuali di ciascuno dei Sottostanti che compongono il Paniere di Riferimento, ciascun apprezzamento puntuale moltiplicato per il peso percentuale del relativo Sottostante all'interno del Paniere di Riferimento.

In formula:

$$\text{Performance Paniere PF} = \sum_{i=1}^n \text{PerformancePFSingola}_{(i)} * W_{(i)}$$

laddove:

"Performance PF Singola_(i)" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile ad un Paniere di Riferimento e ad un Sottostante compreso in tale Paniere di Riferimento, l'apprezzamento puntuale di tale

Sottostante sulla base della seguente formula:

$$\text{Performance PF Singola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Finale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}} \right)$$

2. Obbligazioni con Opzione Call Asiatica

Laddove le Obbligazioni siano indicate nelle Condizioni Definitive come Obbligazioni con Opzione Call Asiatica, l'apprezzamento del Paniere di Riferimento è inteso quale apprezzamento medio ed è calcolato come sommatoria degli apprezzamenti medi di ciascuno dei Sottostanti che compongono il Paniere di Riferimento, ciascun apprezzamento medio moltiplicato per il peso percentuale del relativo Sottostante all'interno del Paniere di Riferimento.

In formula:

$$\text{Performance Paniere MF} = \sum_{i=1}^n \text{Performance MFSingola}_{(i)} * W_{(i)}$$

laddove:

"**Performance MF Singola_(i)**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile ad un Paniere di Riferimento e ad un Sottostante compreso in tale Paniere di Riferimento, l'apprezzamento medio di tale Sottostante sulla base di una delle seguenti formule, come specificato nelle Condizioni Definitive:

$$\text{PerformanceMFSingola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaFinale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}} \right)$$

ovvero

$$\text{PerformanceMFSingola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaFinale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}} \right)$$

ovvero

$$\text{PerformanceMFSingola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Finale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}} \right)$$

Ai fini della Formula di Calcolo e più in generale del presente Regolamento, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"**Data di Rilevazione**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, a seconda dei casi, la Data di Rilevazione Iniziale,

la Data di Rilevazione Finale, la Data di Rilevazione Intermedia Iniziale ovvero la Data di Rilevazione Intermedia Finale. Qualora una Data di Rilevazione coincida con un giorno non lavorativo, secondo il calendario indicato nelle Condizioni Definitive, ai fini della rilevazione del Valore di Riferimento di tale Sottostante, tale Data di Rilevazione s'intenderà spostata secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

"Data di Rilevazione Iniziale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

"Data di Rilevazione Finale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

"Data di Rilevazione Intermedia Finale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, la data ovvero ciascuna delle date - specificata/e nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Intermedio Finale di tale Sottostante.

"Data di Rilevazione Intermedia Iniziale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, la data ovvero ciascuna delle date - specificata/e nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Intermedio Iniziale di tale Sottostante.

"Fonte Informativa" sta ad indicare, con riferimento ad un Sottostante, la fonte informativa che provvede alla pubblicazione del Valore del Sottostante ed utilizzata dall'Agente di Calcolo per la rilevazione del Valore di Riferimento del Sottostante. Tale fonte informativa potrà, esemplificativamente, consistere in un information provider terzo (quali Bloomberg, Reuters, etc.), in un'autorità di controllo e/o vigilanza, in un'autorità di borsa o società di gestione di mercati o sistemi di negoziazione, in un terzo intermediario, nonchè nei soggetti titolari dei diritti di proprietà intellettuale od industriale o comunque di utilizzo o privativa del Sottostante (ivi compreso l'Emittente e/o l'Agente di Calcolo). Per ciascun Sottostante e Valore, la relativa Fonte Informativa è indicata nelle Condizioni Definitive.

"Periodo di Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi (Fissi e/o Variabili) immediatamente antecedente a tale data

(ovvero, in assenza, la Data d'Emissione) e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"**Periodo di Rilevazione**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, il periodo compreso tra la Data di Rilevazione Iniziale (inclusa) e la Data di Rilevazione Finale (esclusa) relativa a tale Sottostante.

"**Sottostante**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Paniere di Riferimento, ciascuna attività finanziaria che compone il Paniere di Riferimento e l'andamento del cui Valore di Riferimento è rilevante ai fini del calcolo di tale Cedola Variabile ai sensi della Formula di Calcolo. Il Sottostante/i Sottostanti che compone/compongono il Paniere di Riferimento è/sono indicato/indicati nelle Condizioni Definitive tra le attività finanziarie descritte nel successivo Articolo 8.

"**Sottostante_(i)^{Finale}**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, il Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

"**Sottostante_(i)^{Iniziale}**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, il Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

"**Sottostante_(i)^{MediaFinale}**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, la media aritmetica dei Valori di Riferimento Intermedi Finali e del Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

"**Sottostante_(i)^{MediaIniziale}**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, la media aritmetica dei Valori di Riferimento Intermedi Iniziali e del Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

"**Valore**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, il prezzo o livello – come specificato nelle Condizioni Definitive – di tale Sottostante.

"**Valore di Riferimento**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, a seconda dei casi, il Valore di Riferimento Iniziale o il Valore di Riferimento Finale, il Valore di Riferimento Intermedio Iniziale o il Valore di Riferimento Intermedio Finale di tale Sottostante.

"**Valore di Riferimento Iniziale**" sta ad indicare, con riferimento ad una

Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, il Valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Iniziale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"Valore di Riferimento Finale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, il Valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Finale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"Valore di Riferimento Intermedio Finale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile e ad una Data di Rilevazione Intermedia Finale, il Valore di tale Sottostante rilevato a tale Data di Rilevazione Intermedia Finale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"Valore di Riferimento Intermedio Iniziale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile e ad una Data di Rilevazione Intermedia Iniziale, il Valore di tale Sottostante rilevato a tale Data di Rilevazione Intermedia Iniziale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Cedola(e) Fissa(e)

Laddove sia indicato nelle Condizioni Definitive che le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a tasso fisso, l'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla(e) Cedola(e) Variabile(i), una o più Cedole Fisse.

Ciascuna Cedola Fissa sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Fissa quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **"Data di Pagamento Interessi Fissi"** e tali date di pagamento collettivamente le **"Date di Pagamento Interessi Fissi"**). Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di

Pagamento Interessi Fissi.

L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta di cui al successivo art. 13, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive. .

Ai fini del presente Regolamento, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive;

“Periodo di Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi (Fissi e/o Variabili) immediatamente antecedente a tale data (ovvero, in assenza, la Data d'Emissione) e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Tasso di Interesse Fisso” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 8 - Sottostanti

Per ciascuna Cedola Variabile, il Paniere di Riferimento ed il Sottostante ovvero i Sottostanti che compongono il Paniere di Riferimento ed il cui Valore di Riferimento è oggetto di osservazione nel relativo Periodo di Riferimento ai fini del calcolo di tale Cedola Variabile ai sensi della Formula di Calcolo, sono indicati nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che il Paniere di Riferimento potrà essere sia il medesimo per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identico per tutte le Cedole Variabili che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che laddove il Paniere di Riferimento sia composto da più Sottostanti, tali Sottostanti saranno tutti tra di loro omogenei ed appartenenti alla medesima categoria di attività finanziaria (e cioè tutti Titoli Azionari, ovvero tutti Indici Azionari, etc.), ciascun Sottostante avente all'interno del Paniere di Riferimento il peso

percentuale indicato nelle Condizioni Definitive (in formula “ $W_{(i)}$ ”).

Il/I Sottostante/i è/sono individuato/i fra le seguenti attività finanziarie:

A. titoli azionari quotati su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE (i "**Titoli Azionari**").

B. indici relativi ad azioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE (gli "**Indici Azionari**").

C. titoli di debito quotati su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE (i "**Titoli Obbligazionari**").

D. indici relativi ad obbligazioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE (gli "**Indici Obbligazionari**").

E. merci o contratti derivati su merci, per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate (le "**Merci**").

F. indici di merci, ovvero indici, calcolati con un algoritmo definito, i cui componenti sono singole Merci a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione (gli "**Indici di Merci**").

G. parti di OICR aperti armonizzati e distribuibili in Italia alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e comunque parti di OICR il cui NAV sia oggetto di pubblica diffusione in Italia (collettivamente i "**Fondi di Investimento**").

H. tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva nei paesi delle Valute di Denominazione, tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva negli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi Inflazione**").

I. tassi d'interesse a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi d'interesse a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi d'interesse**");

L. tassi c.d. swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi c.d. swap a breve o medio-lungo termine

degli Stati OCSE (collettivamente i “**Tassi Swap**”).

M. tassi di cambio fra l’Euro e la valuta di uno Stato OCSE ovvero fra valute di Stati OCSE sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili (collettivamente i “**Tassi di cambio**”).

**Articolo 9 – Eventi di
turbativa ed eventi
straordinari,
pubblicazioni
erronee dei Valori di
Riferimento**

EVENTI DI TURBATIVA

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad uno o più dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, non siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione i Valori di Riferimento o comunque si verifichino a tale Data fatti perturbativi del mercato e/o del regolamento aventi un’incidenza sul Sottostante e/o sul Valore di Riferimento – come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un “**Evento di Turbativa**” relativamente al Sottostante considerato), tali Valori, per le finalità della Formula e la determinazione delle Cedole Variabili, saranno determinati dall’Agente di Calcolo ovvero l’Agente di Calcolo potrà provvedere alle conseguenti rettifiche, secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’Evento di Turbativa e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

EVENTI DI NATURA STRAORDINARIA

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad uno o più dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, si verifichino, relativamente a tali Sottostanti, eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell’Agente di Calcolo, modifichino la struttura o compromettano l’esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo dei Valori di Riferimento del Sottostante ovvero abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un “**Evento Straordinario**” relativamente al Sottostante considerato), l’Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del/i Sottostante/i, aggiustamenti o modifiche al Paniere di Riferimento e/o alla Formula di Calcolo e/o ai Valori di Riferimento già rilevati, alle modalità di rilevazione dei Valori di Riferimento, alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula e della determinazione delle Cedole Variabili secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

PUBBLICAZIONI ERRONEE DEI VALORI DI RIFERIMENTO

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad uno o più dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione Valori di Riferimento errati che siano oggetto di successiva correzione, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo delle Cedole Variabili, alla rilevazione quale corretta, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Articolo 10 - Rimborso e riacquisto

(a) Rimborso alla Data di Scadenza

Salvo il caso che le Obbligazioni siano state riacquistate e cancellate dall'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza ad una percentuale del loro Valore Nominale Unitario, che è indicata nelle Condizioni Definitive, e che non potrà comunque essere inferiore al 100% (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile) del loro Valore Nominale Unitario, senza deduzione per spese.

(b) Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione dell'Emittente.

(c) Rimborso anticipato ad opzione degli obbligazionisti (Opzione Put)

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli obbligazionisti.

(d) Riacquisti

L'Emittente o qualsiasi società controllata dall'Emittente possono in ogni momento acquistare le Obbligazioni ad un qualsiasi prezzo sul mercato o con altra modalità. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i portatori delle Obbligazioni senza discriminazioni. Le Obbligazioni riacquistate possono essere detenute, rivendute o, a scelta dell'Emittente, cancellate.

Articolo 11 - Servizio delle Obbligazioni

Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso delle Obbligazioni e delle Cedole ha luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti alla Monte Titoli.

Articolo 12 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui la relativa Cedola è divenuta pagabile.

Articolo 13 - Regime Fiscale Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.

Le Condizioni Definitive contengono una sintetica descrizione del regime fiscale applicabile, alla Data di Emissione, ai redditi di capitale ed alle plusvalenze relative alle Obbligazioni.

Articolo 14 - Diritti connessi alle Obbligazioni Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dal presente Regolamento, retto dalla legge italiana, nonché i diritti ed i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria.

Articolo 15 - Comunicazioni Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente Regolamento, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, indicato nelle Condizioni Definitive.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale *pro tempore* dell'Emittente.

Articolo 16 - Emissioni Successive Senza che sia necessario il consenso dei portatori delle Obbligazioni, l'Emittente si riserva la facoltà di procedere all'emissione di ulteriori Obbligazioni soggette al medesimo regolamento delle Obbligazioni già emesse (le quali ulteriori Obbligazioni tuttavia si distingueranno dalle Obbligazioni già emesse per l'importo dell'emissione, la data dell'emissione ed il prezzo d'emissione) prevedendo che le Obbligazioni di nuova emissione siano fungibili e formino un unico Prestito con le Obbligazioni già emesse ed in circolazione.

Articolo 17 - Quotazione L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT) con provvedimento n. 5999 del 25 agosto 2008, successivamente confermato con provvedimento n. 6070 del 27 ottobre 2008.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni

presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

L'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore. L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore; in tale eventualità le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive.

Articolo 18 – Agente di Calcolo

L'indicazione del soggetto che opererà quale agente di calcolo (l'“**Agente di Calcolo**”) ai fini della determinazione della/e Cedola/e e delle attività connesse (ivi ben incluso al ricorrere di Eventi di Turbativa ovvero di Eventi Straordinari) è contenuta nelle Condizioni Definitive. L'Agente di Calcolo può coincidere con l'Emittente.

L'Emittente avrà facoltà di sostituire, nel corso della durata del Prestito, l'Agente di Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente di Calcolo, al ricorrere di un ragionevole motivo e previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli obbligazionisti.

L'Agente di Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi del presente Regolamento, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

L'Emittente, laddove l'Agente di Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall'Agente di Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente di Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del Prestito.

Articolo 19 - Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente può apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Mediante l'acquisto o la sottoscrizione di qualunque Obbligazione, ciascun portatore delle Obbligazioni accetterà specificamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente articolo 19.

Articolo 20 - Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e condizioni fissati nel presente Regolamento.

Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi delle Obbligazioni maturasse in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Per “**Giorno Lavorativo Bancario**” si intende un giorno lavorativo bancario individuato secondo il calendario indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 21 - Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate esclusivamente dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni o il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.